

REGOLAMENTO CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE ALL'ESTERO

Il presente Regolamento vige in regime <<de minimis>>¹

Sommario

TITOLO I – CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO

- Art. 1** – Requisiti di ammissibilità al contributo
- Art. 2** – Manifestazioni ammesse al contributo
- Art. 3** – Documentazione richiesta e spese ammissibili
- Art. 4** – Termine e modalità di presentazione della domanda
- Art. 5** – Misura del contributo
- Art. 6** – Limite di disponibilità finanziaria

TITOLO II – PROCEDIMENTO

- Art. 7** – Avvio del procedimento
- Art. 8** – Istruttoria della domanda
- Art. 9** – Integrazione della domanda
- Art. 10** – Conclusione del procedimento
- Art. 11** – Regime <<de minimis>>
- Art. 12** – Erogazione
- Art. 13** – Controlli
- Art. 14** – Ricorso
- Art. 15** – Decorrenza

MODULI ALLEGATI AL REGOLAMENTO

- **Allegato A – Modulo di domanda**

MODULI ALLEGATI DA PRESENTARE DOPO LA COMUNICAZIONE DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

- **Allegato B – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla posizione <<de minimis>> dell'impresa e divieto di cumulo**
- **Allegato C – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla posizione <<de minimis>> del consorzio e divieto di cumulo**

¹ Regolamento "De Minimis" CE 1998/2006 del 15.12.2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28.12.2006

TITOLO I

CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO

Art. 1

Requisiti di ammissibilità al contributo

1. Sono ammessi al beneficio del contributo camerale di cui al presente regolamento imprese individuali, società, consorzi (esclusi i Consorzi all'esportazione), cooperative.
2. Costituisce requisito indispensabile che i beni o i servizi per i quali si richiede il contributo non siano stati oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura. A puro titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di collettive ICE o Toscana Promozione o altro ente pubblico sono ammesse le sole spese per le quali non si è beneficiato di contributo da parte dei suddetti enti.
3. Per l'ammissione al contributo, sono inoltre necessari i seguenti requisiti:
 - a) essere iscritti al Registro delle Imprese di Lucca o avere una unità operativa in provincia di Lucca;
 - b) risultare impresa attiva al momento della presentazione della domanda nel settore in cui si è effettuato l'investimento;
 - c) essere in regola con il pagamento del diritto annuale;
 - d) non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato;
 - e) non avere protesti a carico per vaglia cambiari, tratte accettate, assegni;
 - f) aver provveduto al saldo di somme dovute a qualsiasi titolo alla Camera di Commercio di Lucca o a Lucca Promos S.c.r.l.;
 - g) non siano attive nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della produzione agricola primaria così come previsto dal Reg. CE1998/2006 sugli aiuti <<de minimis>>.
4. I suddetti requisiti devono permanere almeno fino al momento della concessione del contributo.

Art. 2

Manifestazioni ammesse al contributo

1. Sono ammesse al contributo le Manifestazioni inserite nella Guida Mondiale Fiere edita dalla Pianeta s.r.l. – Torino.

Art. 3

Documentazione richiesta e spese ammissibili

1. I soggetti che intendano ottenere il contributo oggetto del presente regolamento, devono presentare alla Camera di Commercio apposita domanda formulata secondo lo schema predisposto ed allegato (**Allegato A - Domanda di contributo**).
2. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445/2000, deve contenere le seguenti indicazioni: cognome, nome, codice fiscale del legale rappresentante, denominazione o ragione sociale, sede sociale, telefono, fax, e-mail, partita Iva;
3. Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:
 - a) fotocopia del documento di identità del legale rappresentante nel caso in cui la firma non sia apposta in presenza del funzionario camerale (**Allegato 1**);
 - b) fotocopia delle fatture o di altri documenti di spesa (**Allegato 2**), con dichiarazione di conformità agli originali rilasciata dal legale rappresentante e traduzione firmata dal legale rappresentante qualora le stesse siano in lingua diversa dall'inglese o dall'italiano, relativi ai seguenti costi:

- I. noleggio spazio espositivo (requisito indispensabile); da produrre anche nel caso di collettive ICE, di Toscana Promozione o di altro ente pubblico;
 - II. progettazione ed allestimento dello stand;
 - III. spese di trasporto;
 - IV. spese di interpretariato in fiera;
 - V. inserzioni pubblicitarie sul catalogo degli espositori realizzato dall'Ente Fiera (**Allegato 3**);
 - VI. inserzioni pubblicitarie su riviste nazionali ed estere di settore in cui si evidenzia la partecipazione alla fiera(**Allegato 3**);
 - VII. spese per la realizzazione di dépliant da presentare in fiera con l'indicazione dei dati relativi alla manifestazione stessa (**Allegato 3**);
 - VIII. spese di agenzie di organizzazione e intermediazione per la partecipazione alla fiera.
- c) foto dello stand o fotocopia conforme all'originale della pianta dello stand dalla quale risulti la presenza in fiera (**Allegato 4**);
4. Nel caso di presentazione dei giustificativi di spesa di cui ai punti b) V., b) VI., b) VII, vanno inoltre allegati (**Allegato 3**):
- a) originale o fotocopia delle pagine del catalogo degli espositori;
 - b) originale o fotocopia della/e pagina/e pubblicitaria/e della rivista specializzata;
 - c) copia del dépliant presentato in fiera.
5. Le fatture e i documenti di spesa di cui sopra devono riportare una chiara indicazione della manifestazione a cui si riferiscono.
6. Qualora le fatture siano espresse in valuta estera, il cambio viene conteggiato secondo i tassi di riferimento della Banca d'Italia.
7. Il richiedente si impegna inoltre a fornire tutti quegli elementi informativi, di valutazione e di documentazione che, in sede di istruttoria, si rendessero necessari per consentire le verifiche ritenute opportune.

Art. 4

Termine e modalità di presentazione della domanda

- 1. La domanda per l'ammissione al contributo, completa degli allegati richiesti di cui al precedente articolo, va presentata entro 60 giorni dalla data di chiusura della manifestazione.
- 2. La domanda può essere consegnata a mano all'ufficio Protocollo della Camera di Commercio oppure spedita a mezzo raccomandata A.R.

Art. 5

Misura del contributo

- 1. L'entità del contributo camerale è calcolata sulle fatture di spesa ammissibili al netto dell'IVA, nella misura del 30%.
- 2. Il massimale per ogni contributo è fissato nella misura di € 2.000,00, per le fiere che si svolgono nei Paesi dell'Unione Europea e la Svizzera e € 3.000,00 per quelle che si svolgono in tutti gli altri paesi.

Art. 6
Limite di disponibilità finanziaria

1. I contributi oggetto del presente regolamento sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, in base alle disponibilità previste dal bilancio camerale, fino ad esaurimento dei fondi.

TITOLO II
PROCEDIMENTO

Art. 7
Avvio del procedimento

1. L'inizio del procedimento coincide con la data di protocollazione della domanda.
2. La Camera di Commercio comunica all'interessato la data di avvio del procedimento, specificando: l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, la data entro la quale, ai sensi dell'art. 10 comma 1, deve concludersi il procedimento, i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione, la data di presentazione della relativa istanza, l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti, il referente operativo al quale chiedere informazioni sullo stato dell'istruttoria.

Art. 8
Istruttoria della domanda

1. Le domande sono esaminate dal funzionario responsabile del procedimento che verificherà il soddisfacimento delle condizioni previste dal presente regolamento e valuterà l'ammissibilità delle spese.

Art. 9
Integrazione della domanda

1. Qualora la documentazione presentata sia incompleta, il responsabile del procedimento richiede, per le vie brevi, le integrazioni necessarie. Qualora non pervenga sollecita e completa risposta, la richiesta viene reiterata per iscritto e la documentazione richiesta deve essere fornita entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione stessa, pena la decadenza dalla domanda di contributo. Nel computo dei giorni lavorativi, oltre alla domenica ed ai festivi, è escluso il sabato.
2. In caso di irregolarità non sanabile il responsabile del procedimento, prima dell'adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda e, entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, l'istante ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni. Tale comunicazione interrompe i termini di conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni dato all'istante. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
3. Fino a quando la domanda non è integrata in tutte le parti richieste, la relativa istruttoria resta sospesa.

Art. 10
Conclusione del procedimento

1. Il procedimento si conclude entro 120 giorni dalla data di avvio dello stesso fatta salva la sospensione del termine per l'integrazione della domanda.
2. Sia nel caso di accoglimento della domanda che di diniego della stessa, il procedimento si conclude con l'adozione del provvedimento, debitamente motivato, da parte del dirigente.
3. Il responsabile del procedimento comunica all'interessato la conclusione dello stesso, citando gli estremi del provvedimento dirigenziale.

Art. 11
Regime <<de minimis>>

1. Il presente contributo è concesso in regime <<de minimis>> (Regolamento CE 1998/2006) che stabilisce che l'importo complessivo degli aiuti <<de minimis>> concessi ad una medesima impresa non debba superare i € 200.000,00 (€ 100.000,00 per le imprese che operano nel settore dei trasporti su strada) nell'arco di tre esercizi finanziari (quello in corso alla data di concessione dell' aiuto e i due precedenti).
2. I limiti previsti comprendono qualsiasi contributo accordato da qualsiasi ente pubblico quale aiuto <<de minimis>>, indipendentemente dalla sua forma e dagli obiettivi.

Art 12
Erogazione

1. L'erogazione del contributo è subordinata alla verifica del rispetto dei limiti <<de minimis>>; pertanto il responsabile del procedimento chiede all'interessato una dichiarazione che attesti la posizione <<de minimis>> dell'impresa cui è stato concesso il contributo (**Allegato B**) da produrre entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di concessione del contributo.
2. Nel caso in cui l'aiuto sia concesso ad un consorzio a beneficio delle aziende consorziate, il legale rappresentante dovrà assicurarsi che siano rispettate, per ogni impresa beneficiaria finale dell'aiuto, le condizioni previste dalla regola <<de minimis>>, producendo entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di concessione del contributo:
 - a) una dichiarazione sostitutiva d'atto notorio, del legale rappresentante del consorzio (**Allegato C**);
 - b) per ciascuna impresa consorziata, apposita dichiarazione sostitutiva d'atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa (**Allegato B**).
3. Pervenuta la documentazione richiesta e verificato il rispetto del limite <<de minimis>>, il responsabile del procedimento ordina la liquidazione del contributo.
4. Qualora dalla dichiarazione di cui all'**Allegato B** risulti che l'impresa abbia già ottenuto agevolazioni <<de minimis>> che, sommate al contributo concesso ai sensi del presente regolamento, superino i massimali previsti dal Regolamento 1998/2006, il contributo concesso è revocato. Nel caso di un consorzio che trasferisca il beneficio alle aziende consorziate, la revoca interesserà la quota parte del contributo trasferita a quelle aziende che superano il suddetto massimale.

Art. 13
Controlli

1. L'ufficio, secondo il disposto dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, controlla la regolarità di ogni dichiarazione sostitutiva di atto notorio (rese ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000) sugli aiuti in <<de minimis>> e sul rispetto dei parametri <<de minimis>>.

Art. 14
Ricorso

1. Avverso la decisione negativa o di parziale accoglimento della richiesta, può essere proposto ricorso al TAR od, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. dall'avvenuta ricezione della comunicazione.

Art. 15
Decorrenza

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi i termini di pubblicazione della relativa delibera di approvazione ed è applicato alle domande di concessione di contributo presentate a partire dalla data di esecutività dello stesso.